

CALENDARIO FORMAZIONE 2023

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione e iniziative previste per il 2023. Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**. Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823 oppure scrivere a **formazione@api.mn.it**.

2023 duemilaventitre

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

MANTOVA Via Ilaria Alpi, 4 - Tel. 0376.221823 - Fax
0376.221815
E-mail: info@api.mn.it
CREMONA Via G. Pedone, 20 - Tel. 0372.458640 - Fax
0372.38638
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149
del Registro Stampa
Direttore responsabile: **Paola Daina**
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.
Cremona - Via G. Pedone, 20
Cremona - Via G. Pedone, 20

SOMMARIO N. 36/2023

SCADENZARIO

LE PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 16 OTTOBRE 2023 AL 15 NOVEMBRE 2023 pag.1

SINDACALE

CASSAZIONE: MALATTIA E PERIODO DI FERIE PER NON SUPERARE IL COMPORTO pag.3

MIN.LAVORO: CONTRATTO A TERMINE DOPO IL DECRETO LAVORO pag.3

GARANTE PRIVACY: IL DIPENDENTE HA DIRITTO DI ACCEDERE AI DATI SULLA GEOLOCALIZZAZIONE pag.3

CASSAZIONE: MANCANZA DI ACCORDO DI PROSSIMITÀ E VOLONTÀ DEI LAVORATORI pag.4

FISCALE

AGENZIA DELLE ENTRATE: IMPOSTA DI BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO pag.5

NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORE: REVERSE CHARGE SOLO SE SI TRATTA DI APPALTO pag.5

VIDEOFORUM AGENZIA DELLE ENTRATE: I CHIARIMENTI IVA pag.6

FATTURE DEPOSITATE ALLO SDI: ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE pag.8

PROSEGUONO I CHIARIMENTI IN TEMA DI NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA pag.8

IN SCADENZA LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2023 E DELLE RELATIVE RITENUTE pag.9

VERSAMENTO ROTTAMAZIONE-QUATER ENTRO IL 31 OTTOBRE 2023 pag.10

IL BOLLO UNA TANTUM SUGLI APPALTI VALE PER TUTTE LE FASI DELLA STIPULA pag.11

LO STOP AL RIMBORSO È RIMOSSO CON LA PROVA DEL DIRITTO MATURATO pag.11

DATI DEI PAGAMENTI POS CON ERRORI: INFORMATIVA PER GLI OPERATORI IVA pag.11

AMBIENTE

RESPONSABILE TECNICO: L'ALBO GESTORI FORNISCE ALCUNI CHIARIMENTI IN MERITO AL CASO DI PERDITA DI IDONEITÀ E DELLE VERIFICHE PER CONSERVARLA pag.13

AUTOTRASPORTO

TACHIGRAFO INTELLIGENTE: ARRIVA UNA ULTERIORE PROROGA AL 31 DICEMBRE 2023 pag.14

FREJUS: IL TUNNEL FERROVIARIO RIAPRIRÀ NELL'ESTATE 2024 pag.14

RIDUZIONE PEDAGGI 2022: IL COMITATO CENTRALE RIDETERMINA LE PERCENTUALE EFFETTIVE DI SCONTO pag.14

AGEVOLAZIONI

"RICERCA&INNOVA" - 2° BANDO ATTUATIVO DI REGIONE LOMBARDIA FINALITA' pag.16

FORMAZIONE

CONFIMI DIGITAL TALK | L'educazione finanziaria alla base di un'azienda solida - Lunedì 30 ottobre ore 17 pag.17

BANDO FORMAZIONE CONTINUA REGIONE LOMBARDIA - SECONDA EDIZIONE pag.18

BANDO FORMARE PER ASSUMERE REGIONE LOMBARDIA pag.19

EXPORT

Le Etichettature Alimentari PER LA Gran Bretagna pag.20

VITA ASSOCIATIVA

NADEF, CONFIMI SANITÀ: "PIÙ RISPARMI, PIÙ SPENDI. IL SSN NE È LA PROVA EPPURE, SI CONTINUA A RIDURRE IL BUDGET DEDICATO ALLA SALUTE" pag.21

ACCORDO QUADRO NAZIONALE STELLANTIS: TARIFFARIO OTTOBRE 2023 pag.21

AFFARI GENERALI

WEBINAR "DIRE: LA COMUNICAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA" - CCIAA CREMONA pag.22

CREDITO

Alla cortese attenzione del Sistema Confimi Industria pag.23

LE PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 16 OTTOBRE 2023 AL 15 NOVEMBRE 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre 2023 al 15 novembre 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

LUNEDÌ 16 OTTOBRE

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del III trimestre.

MARTEDÌ 31 OTTOBRE

Modello 770

Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello 770/2023.

Modello Iva TR

Ultimo giorno per l'invio telematico dell'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al terzo trimestre 2023.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE**Rivalutazione terreni e partecipazioni**

Scadenza del versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2023 non in regime di impresa.

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

CASSAZIONE: MALATTIA E PERIODO DI FERIE PER NON SUPERARE IL COMPORTO

Con **ordinanza n. 26997 del 21 settembre 2023**, la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute allo scopo di sospendere il periodo di comporto senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta ove ricorrano ragioni di natura ostativa. In un'ottica di bilanciamento degli interessi nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive.

Fonte: Corte di Cassazione

MIN.LAVORO: CONTRATTO A TERMINE DOPO IL DECRETO LAVORO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la [circolare n. 9 del 9 ottobre 2023](#), con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 85/2023, di conversione del decreto legge n. 48/2023 (cd. decreto Lavoro).

In particolare, la circolare interviene:

- sulle **nuove causali** (previste in capo alla contrattazione collettiva, per esigenze di sostituzione ovvero, in mancanza di una previsione da parte della contrattazione collettiva, su "esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva" delle parti)
- sui **contratti acausali** (primi 12 mesi anche con più contratti a termine)
- sulla "**moratoria**" dei contratti acausali dal 5 maggio 2023, per 12 mesi
- sull'**esclusione** di alcune categorie di **lavoratori somministrati** dal limite massimo previsto per i contratti di somministrazione **a tempo indeterminato**

Fonte: Ministero del Lavoro

GARANTE PRIVACY: IL DIPENDENTE HA DIRITTO DI ACCEDERE AI DATI SULLA GEOLOCALIZZAZIONE

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella [Newsletter dell'11 settembre 2023](#), afferma che è un diritto dei lavoratori dipendenti richiedere ed ottenere i dati sulla geolocalizzazione, utilizzati dal datore di lavoro per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria.

Il Garante ha comminato una sanzione di 20mila euro a una società incaricata della lettura dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati di tre dipendenti. I tre lavoratori, per verificare la correttezza della propria busta paga, avevano chiesto alla ditta di conoscere le informazioni utilizzate per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria, nonché la procedura per stabilire il compenso dovuto.

In particolare avevano chiesto di poter conoscere i dati raccolti attraverso lo smartphone fornito dalla società sul quale era stato installato un sistema di geolocalizzazione che permetteva agli operatori di individuare il tragitto da effettuare per raggiungere i contatori. Non avendo ricevuto dall'allora datore di lavoro una risposta soddisfacente si erano rivolti al Garante privacy con un reclamo.

Nel corso dell'istruttoria l'Autorità ha accertato che la società, in qualità di titolare del trattamento, non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai reclamanti, nonostante la chiarezza e l'analiticità delle istanze, tra l'altro non comunicando loro i dati trattati attraverso il GPS. La società, infatti, si era limitata ad indicare le modalità e gli scopi per i quali venivano trattati. Una condotta risultata illecita in base ai principi della normativa sulla privacy. Dalla rilevazione del GPS, infatti, come ha sottolineato il Garante privacy, deriva indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, un trattamento di dati personali, quantomeno nel momento della lettura dei contatori. Il Garante ha pertanto ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e tutte le informazioni ricollegate al trattamento richieste.

Il Garante ha precisato infine che la società, anche qualora non avesse ritenuto di poter dare pieno riscontro alle richieste dei dipendenti, avrebbe dovuto indicare almeno i motivi specifici per i quali non poteva soddisfare le istanze di accesso, rammentando il diritto dell'interessato di presentare reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

CASSAZIONE: MANCANZA DI ACCORDO DI PROSSIMITÀ E VOLONTÀ DEI LAVORATORI

Con **sentenza n. 27806 del 2 ottobre 2023**, la Corte di Cassazione ha affermato che "è priva di fondamento la tesi in base alla quale il mancato rispetto dei modi di approvazione degli accordi di prossimità, così come previsti dal Decreto Legge n. 138/2011 convertito, con modificazioni nella legge n. 148, possa essere sostituito dalla volontà direttamente espressa dai lavoratori".

Fonte: Corte di Cassazione

AGENZIA DELLE ENTRATE: IMPOSTA DI BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 446 del 9 ottobre 2023](#), ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto di appalto e in proporzione al valore dello stesso, così come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Fonte: Agenzia delle Entrate

NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORE: REVERSE CHARGE SOLO SE SI TRATTA DI APPALTO

Con alcune sentenze la Corte di Cassazione ha affermato che il noleggio di mezzi (escavatori, gru, etc.) compreso dell'operatore che aziona il mezzo stesso (definito "nolo a caldo"), prevede l'applicazione del reverse charge unicamente nel caso il rapporto sia un vero e proprio appalto; tale posizione, peraltro in linea con precedenti pronunce dell'Amministrazione Finanziaria, conferma quindi che i corrispettivi addebitati per il noleggio "ad ore" del mezzo, anche se corredato dal personale necessario per il suo funzionamento, devono essere fatturati con le modalità ordinarie, ossia con la rivalsa dell'Iva.

L'INVERSIONE CONTABILE PER I SUBAPPALTI

Quando ad una determinata operazione risulta applicabile l'inversione contabile (o reverse charge) l'Iva sull'operazione viene assolta con modalità differenti rispetto a quelle ordinarie previste nel comparto impositivo dell'imposta sul valore aggiunto; quando risulta applicabile tale meccanismo derogatorio, anziché addebitare in rivalsa l'imposta, il cedente/prestatore emettere una fattura senza indicazione dell'Iva dovuta sull'operazione, in quanto tale imposta deve essere assolta tramite integrazione del documento da parte del cessionario/committente.

Il cessionario/committente si renderà pertanto debitore dell'imposta e, qualora non esistano elementi che si pongano a limitazione, potrà detrarre l'imposta assolta.

Quindi nei fatti, non vi sono conseguenze economiche, ma si modifica soltanto il soggetto chiamato ad assolvere l'imposta. Sono numerose nel nostro ordinamento le ipotesi nelle quali trova applicazione il reverse charge: tra queste una delle prime introdotte è quella del subappalto nel settore edile.

L'articolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972 regola l'inversione contabile per le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel settore dell'edilizia; questa disposizione trova applicazione quando non opera il reverse charge per le prestazioni di servizi "di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento", ai sensi della successiva lettera a-ter) all'articolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972.

L'inversione contabile per il subappalto fa riferimento alle prestazioni rese nel settore edile; tale requisito risulta soddisfatto quando le prestazioni rese, tanto dall'appaltatore quanto dal subappaltatore, siano riconducibili alle categorie di attività elencate nella Sezione F ("Costruzioni") della Tabella Ateco 2007.

Non è determinante il fatto che il soggetto passivo sia identificato con un codice Ateco della Sezione F, essendo comunque necessario fare riferimento alla attività da questi effettivamente svolta.

IL "NOLO A CALDO"

Nel noleggio di veicoli industriali e apparecchi meccanici, normalmente si è soliti distinguere le seguenti 2 tipologie: da una parte si considera il "nolo a freddo" o senza conducente, caratterizzato dal fatto che il soggetto che noleggia fornisce solo il macchinario; al contrario, nel "nolo a caldo" il

noleggiante mette a disposizione dell'imprenditore, oltre al macchinario richiesto, anche un proprio operatore con una specifica competenza per il suo utilizzo.

In dottrina da tempo si era diffusa la convinzione per cui tutti i noleggi di macchinari, in via generale, fossero da escludere dall'inversione contabile, sia (ovviamente) per i noli a freddo, ma anche per i noli a caldo. Questi ultimi, infatti, sarebbero esclusi dal reverse charge nel momento in cui oggetto del contratto è, appunto, il noleggio del bene, mentre vi ricadono se è prevista l'assunzione di un'obbligazione di risultato, realizzandosi in tal caso, sostanzialmente, un subappalto. La distinzione tra l'una e l'altra tipologia contrattuale non può, invece, basarsi sulla prevalenza della manodopera rispetto alla componente noleggio, ma occorre indagare quali sono state le specifiche pattuizioni tra le due parti.

Sul tema si era espressa nel 2007 anche Assonime (con le circolari n. 45 e n. 50), evidenziando come il "nolo a caldo" in linea generale configura una fattispecie contrattuale in cui prevalgono gli elementi propri del contratto di locazione (con esclusione dal meccanismo del reverse charge), ma al contempo, nel settore edile, possono sussistere ipotesi in cui sono poste in essere vere e proprie prestazioni di subappalto.

La questione è stata esaminata anche dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n. 11001 e n. 11003 del 26 aprile 2023, pronunciandosi circa la modalità con la quale l'imposta debba essere assolta nell'ambito di tale tipologia di contratto.

Secondo i giudici della Suprema Corte, le prestazioni di "nolo a caldo", rese nei confronti di un appaltatore, non sono di regola equiparabili a un subappalto e, per questa ragione, scontano l'imposta secondo le modalità ordinarie. In particolare, hanno osservato che, sebbene il codice dei contratti pubblici allora vigente qualificasse come contratti di subappalto anche quelli di "nolo a caldo", la medesima qualificazione assume rilevanza immediata nel solo ambito amministrativo. Infatti, l'articolo 118, D.Lgs. 163/2006, nel ricomprendere il "nolo a caldo" nel subappalto precisa come tale qualificazione valga ai soli "fini del presente articolo".

Conseguentemente, sulla base di quanto detto, i giudici di legittimità hanno escluso che la disposizione richiamata possa assumere rilievo in materia tributaria e, di conseguenza, al "nolo a caldo" non è applicabile in reverse charge.

In particolare, aggiunge la Cassazione, questo perché nel caso di specie era stato rilevato come il prestatore del servizio di "nolo a caldo" sarebbe stato chiamato a eseguire un'opera senza autonomia organizzativa; pertanto, anche secondo la Cassazione, per la qualificazione dell'operazione sono centrali le pattuizioni contrattuali tra le 2 parti.

Sul tema della centralità dell'organizzazione del prestatore e quindi delle pattuizioni contrattuali, consta anche la risoluzione n. 205/E/2007 nella quale si afferma che i noli a caldo sono soggetti al meccanismo del "reverse charge" solo se il prestatore non è un "mero esecutore" materiale delle direttive impartite dal committente. Occorre, in altri termini, che la prestazione sia svolta secondo lo schema del contratto di subappalto in assenza di un vincolo di subordinazione, ossia con organizzazione in proprio del lavoro e con la conseguente assunzione dei relativi rischi.

In definitiva, se il corrispettivo pattuito è commisurato alle ore di utilizzo effettivo del mezzo con il manovratore, a prescindere dal risultato ottenuto, non è possibile affermare che l'accordo sia inquadrabile in un subappalto, con la conseguenza che il prestatore deve assoggettare a Iva la prestazione, senza applicare il sistema dell'inversione contabile.

Fonte: Confimi Industria

VIDEOFORUM AGENZIA DELLE ENTRATE: I CHIARIMENTI IVA

Durante la recente manifestazione tenuta con la stampa specializzata in data 20 settembre 2023 l'Agenzia delle entrate è intervenuta con numerosi chiarimenti; nel presente contributo diamo conto delle interessanti indicazioni fornite su alcuni aspetti dubbi riguardanti il comparto Iva, posto che si tratta di questioni particolarmente pratiche e operative

FATTURA IN ECCEDEXENZA RISPETTO LA LETTERA D'INTENTO RICEVUTA	
IL PROBLEMA	Viene posta all'Agenzia delle entrate la domanda circa quale debba

	<p>essere il comportamento dell'esportatore abituale quando riceva una fattura che supera l'importo massimo della lettera d'intento inviata al fornitore, ma senza superare il <i>plafond</i> complessivo che egli ha a disposizione. Esempio: Beta ha inviato al fornitore Alfa una lettera d'intento di 100.000 euro, ma riceve una fattura di 120.000 euro. Beta ha però a disposizione 500.000 euro di <i>plafond</i> che non viene superato</p>
<p>L'INDICAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>	<p>L'Agenzia delle entrate osserva come la fattura ricevuta in eccedenza rispetto alla lettera d'intento inviata sia comunque da considerarsi irregolare, anche se il <i>plafond</i> complessivo è capiente. La sanzione applicabile in questo caso è quella prevista dall'articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, pari al 100% dell'imposta non addebitata, con un minimo di 250 euro. Per evitare tale sanzione l'esportatore abituale deve provvedere a regolarizzare la fattura, tramite documento integrativo (con codice TD20) da inviare allo SDI entro 30 giorni dalla ricezione</p>

<p>REGISTRAZIONE NOTA DI ACCREDITO RICEVUTA</p>	
<p>IL PROBLEMA</p>	<p>Viene posta all'Agenzia delle entrate la domanda riguardante il termine ultimo per il cessionario/committente al fine di procedere alla registrazione della nota di variazione in diminuzione (ossia la nota di accredito) ricevuta</p>
<p>L'INDICAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>	<p>La rettifica in diminuzione di una fattura precedentemente emessa rappresenta una mera facoltà attribuita al cedente/prestatore, che deve esercitata al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si verifica il presupposto che ne consente l'emissione (ossia entro il 30 aprile dell'anno successivo); l'imposta "<i>recuperata</i>" confluirà in detrazione nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento. Il soggetto che riceve questa nota di accredito deve riversare all'Erario l'Iva originariamente detratta e oggi stornata; il termine per l'annotazione della nota di variazione ricevuta, è quello previsto all'articolo 23, D.P.R. 633/1972 relativo alle fatture emesse, quindi entro il giorno 15 del mese successivo quello di emissione e con riferimento al medesimo mese. Detto termine, comunque, non è sempre agevole da rispettare, trattandosi di documento emesso da un altro soggetto. Su questo punto è intervenuta l'Agenzia delle entrate, affermando come il cessionario/committente deve annotare il documento in diminuzione nel registro degli acquisti ovvero, in alternativa, in aumento nel registro delle fatture emesse (l'effetto è evidentemente il medesimo), al fine di far emergere l'Iva a debito. In tale evenienza, il termine per l'annotazione della nota di variazione decorre dalla data di ricevimento della stessa. Esempio: la nota di variazione datata 30 settembre 2023, che sia stata ricevuta in data 12 ottobre 2023, può essere annotata entro il 15 novembre, comunque facendo riferimento al mese di ottobre (e, pertanto, l'imposta in essa esposta concorrerà a debito alla liquidazione Iva del mese di novembre)</p>

FATTURE DEPOSITATE ALLO SDI: ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Con risposta a [interpello n. 435 del 26 settembre](#) l'Agencia delle entrate chiarisce il Dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione Iva nel caso di documenti depositati dal SdI nella sezione messa a disposizione. In particolare, l'Agencia delle entrate chiarisce che con il diritto alla detrazione matura con la "presa visione" o presunta tale.

Fonte: Agencia delle Entrate

PROSEGUONO I CHIARIMENTI IN TEMA DI NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

A seguito delle rilevanti modifiche occorse negli ultimi anni all'articolo 26, Decreto Iva in tema di note di variazione, numerosi sono stati gli interventi sia di prassi che di dottrina che hanno provato ad interpretare e commentare le nuove disposizioni.

Anche di recente sia l'Agencia delle entrate che autorevole dottrina hanno avuto modo di pronunciarsi su diversi aspetti della richiamata disciplina, dei quali vi diamo brevemente conto nella presente informativa.

CARATTERISTICHE DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Con la recente **risposta a interpello n. 426 dell'11 settembre 2023** l'Agencia delle entrate - richiamando la giurisprudenza comunitaria - ha affermato il principio per il quale il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell'Iva in essa indicata, con la conseguenza che il cliente soggetto passivo non è legittimato a portare in detrazione l'Iva indebitamente fatturata laddove non vi sia una corrispondenza tra la rappresentazione cartolare e quella reale dell'operazione economica sottostante, ovvero tale corrispondenza non sia stata ripristinata con la procedura delle note variazione disciplinate dall'articolo 26, Decreto Iva.

E ciò anche in deroga al limite annuale previsto dal comma 3 della richiamata norma, che nel caso di sopravvenuto accordo tra le parti decorre dalla data di emissione della fattura previsto.

Un altro principio affermato dal recente chiarimento di prassi tra le mosse dalla previsione contenuta nell'articolo 168, Direttiva 2006/112/CEE, trasfuso nel nostro articolo 19, D.P.R. 633/1972, che autorizza un soggetto passivo a detrarre l'Iva dovuta o assolta. L'Agencia delle entrate chiarisce che tale previsione, che legittima i soggetti passivi a detrarre l'Iva "dovuta o assolta", stabilisce che il diritto alla detrazione dell'imposta di cui beneficia il soggetto passivo riguarda non soltanto l'Iva che ha versato, ma anche l'Iva dovuta, vale a dire quella che deve essere ancora pagata. Da ciò ne consegue che il diritto a detrazione dell'Iva non può, in linea di principio, essere subordinato al preventivo pagamento della stessa.

SOGGETTO LEGITTIMATO AD EMETTERE LA NOTA DI VARIAZIONE

Con la recente **risposta a interpello n. 427 sempre in data 11 settembre 2023** l'Agencia delle entrate ha chiarito che ai fini dell'emissione della nota di variazione in diminuzione di cui all'articolo 26 del Decreto Iva è necessario che la nota di credito sia speculare alla fattura originaria e che permanga l'identità tra gli originari soggetti dell'operazione imponibile.

Da ciò se ne ricava che, anche nell'ipotesi di surroga da parte dell'assicuratore (caso specifico oggetto dell'interpello), l'unico soggetto legittimato a procedere in tale senso resta l'assicurato (ovvero l'originario cedente/prestatore).

La recente risposta riprende peraltro precedenti di prassi e giurisprudenza secondo i quali, appunto, il recupero dell'Iva attraverso la nota di variazione presuppone sempre l'identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall'altro, l'oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili (risoluzione n. 120/E/2009 e sentenze n. 9188/2001 e n. 5356/1999 della Corte di Cassazione).

DEROGA AL LIMITE TEMPORALE DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE

Da ultimo, sempre con riferimento al termine annuale previsto dall'articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 per il quale l'emissione della nota di credito in caso di sopravvenuto accordo tra le parti è circoscritto ai casi in cui - in assenza di qualsiasi contestazione in merito all'esecuzione del contratto - le parti decidono di variarne i termini di comune accordo, si riscontra la recente **norma di comportamento n. 222 dell'Associazione dottori commercialisti di Milano (Aidc)**

Con una interpretazione decisamente innovativa l'autorevole associazione milanese afferma, invece, che laddove intervenga un accordo transattivo a composizione di una documentata controversia, anche solo potenziale, riguardante il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal cedente del bene o dal prestatore del servizio, i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell'imposta impongono di consentire la rettifica dell'operazione anche oltre il termine annuale. E quindi senza limiti di tempo.

Fonte: Confimi Industria

IN SCADENZA LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2023 E DELLE RELATIVE RITENUTE

Il modello 770/2023 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate:

- i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2022;
- i relativi versamenti;
- le eventuali compensazioni effettuate;
- il riepilogo dei crediti;
- gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La presentazione del modello deve avvenire entro il 31 ottobre 2023. Tale data rappresenta anche il limite massimo per "ravvedere" il mancato versamento delle ritenute e non incorrere nel reato di omesso versamento delle stesse.

Si ricorda che le Certificazioni Uniche 2023 che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare a essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2023 e quindi anche esse entro il prossimo 31 ottobre.

REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE

Normativamente (articolo 7, D.Lgs.158/2015) il reato di omesso versamento di ritenute si configura nel caso in cui l'importo dovuto e non versato superi 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta. La pena per chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta le ritenute dovute **sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti**, è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Dalla lettura normativa si evidenzia che il reato si intende commesso qualora, non solo non si sia proceduto a versare le somme dovute a titolo di ritenute ma le stesse siano state al contempo dichiarate nel modello 770 o nelle certificazioni dei redditi.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 175/2022, ha affermato l'illegittimità costituzionale sia dell'articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 158/2015 nella parte in cui ha inserito le parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o", sia dell'articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000, nella parte in cui prevede la rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d'imposta (c.d. modello 770).

Ne deriva che non costituisce più reato l'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d'imposta c.d. modello 770 purché non risulti provato il rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti.

Tuttavia, nel caso in cui le certificazioni siano state rilasciate resta, per il sostituto, la commissione del reato qualora l'ammontare delle ritenute certificate e non versate superi la soglia dei 150.000 euro.

Si ritiene quindi che con il 31 ottobre ciascun sostituto debba riesaminare la propria posizione e provvedere nel caso al versamento delle ritenute omesse.

MODELLO 770 E RAVVEDIMENTO OPEROSO

La mancata presentazione del modello 770 può essere sanata attraverso la presentazione e il pagamento di opportune sanzioni, in particolare secondo il D.Lgs. 471/1997, alla mancata presentazione del modello si applica una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento la sanzione si riduce e diviene pari al 60% - 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.

Fonte: Confimi Industria

VERSAMENTO ROTTAMAZIONE-QUATER ENTRO IL 31 OTTOBRE 2023

Come già descritto in precedenti Informative, la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto la Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia. Le istanze potevano essere presentate entro il 30 giugno 2023.

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di adesione hanno ricevuto entro il 30 settembre 2023 l'indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con l'indicazione dei motivi del mancato accoglimento.

Nella comunicazione ricevuta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione è indicata la scadenza del 31 ottobre 2023 per il versamento:

- della prima delle rate, laddove richieste;
- degli importi complessivi "rottamati".

Il D.L. 51/2023 ha prorogato i termini originariamente previsti per il pagamento delle somme dovute; i nuovi termini sono correttamente evidenziati nella comunicazione ricevuta entro il 30 settembre 2023 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. I versamenti degli importi "rottamati" dovranno avvenire:

- in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- in un numero massimo di 18 rate consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'Allegato 1, D.L. 61/2023 (Decreto Alluvione) l'Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2023 e la scadenza di versamento dell'unica o della prima rata è fissato al 31 gennaio 2024.

Fonte: Confimi Industria

IL BOLLO UNA TANTUM SUGLI APPALTI VALE PER TUTTE LE FASI DELLA STIPULA

Sui contratti d'appalto, le cui procedure sono iniziate dal 1° luglio 2023, è dovuto solo il Bollo una tantum e null'altro. In pratica, l'unica imposta, regolamentata dall'ultimo Codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 36/2023), sostituisce tutti quelli richiesti in precedenza per l'espletamento di altre formalità connesse alla stipula, come la registrazione. Lo conferma l'Agenzia delle entrate nella [risposta n. 446](#) del 9 ottobre 2023.

Fonte: Agenzia delle Entrate

LO STOP AL RIMBORSO È RIMOSSO CON LA PROVA DEL DIRITTO MATURATO

Il contribuente, per contestare il rifiuto dell'ufficio, deve esibire, anche se già in possesso del Fisco, la documentazione probatoria necessaria a confermare la fondatezza delle sue ragioni. Nelle controversie che hanno come oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo o del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza, il contribuente riveste il ruolo di attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con l'effetto che grava su quest'ultimo l'onere di provare e documentare il fatto costitutivo del diritto al rimborso. Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con **l'ordinanza n. 25859 del 5 settembre 2023**, valido anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria sia già in possesso della documentazione probatoria, non ravvisandosi in tal caso alcuna violazione all'articolo 6, comma 4, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).

Fonte: Agenzia delle Entrate

DATI DEI PAGAMENTI POS CON ERRORI: INFORMATIVA PER GLI OPERATORI IVA

Alcuni operatori finanziari obbligati per legge a trasmettere le informazioni relative ai pagamenti elettronici hanno commesso delle inesattezze al momento dell'invio.

Le partite Iva che hanno ricevuto una lettera di compliance con informazioni non corrette, perché gli operatori finanziari obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici

(Pos), hanno commesso degli errori sulle informazioni inviate, riceveranno dall’Agenzia una comunicazione di annullamento delle missive inesatte.

L’Amministrazione, venuta a conoscenza del problema da alcune segnalazioni giunte da contribuenti e intermediari, fa sapere che il fatto non è riferibile al proprio operato e, trattandosi di informazioni trasmesse in forma giornaliera ed aggregata, non è rilevabile neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati.

Considerato, quindi, che ha già inviato le lettere di compliance relative al confronto tra pagamenti elettronici giornalieri e fatture elettroniche e/o corrispettivi telematici trasmessi, l’Agenzia si è immediatamente attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi e nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati.

Fonte: Agenzia delle Entrate

RESPONSABILE TECNICO: L'ALBO GESTORI FORNISCE ALCUNI CHIARIMENTI IN MERITO AL CASO DI PERDITA DI IDONEITÀ E DELLE VERIFICHE PER CONSERVARLA

Con [circolare n.3 del 10 ottobre 2023](#), l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito alcune precisazioni in merito alla figura del Responsabile Tecnico (RT) in ragione delle disposizioni contenute nelle delibere 6/2017 e 1/2020.

PROCEDURA INERENTE CESSAZIONE INCARICO RT IN CASO DI PERDITA DI IDONEITÀ

Più in particolare, in riferimento alla scadenza del 16 ottobre prossimo, termine ultimo per 13.000 Responsabile Tecnici che operano in regime transitorio per 16.000 imprese, l'Albo ha reso noto che dal giorno successivo le Sezioni regionali/provinciali provvederanno ad inviare una comunicazione automatica a mezzo PEC, che notificherà all'impresa l'avvenuta decadenza del proprio responsabile tecnico e che la stessa potrà proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per il periodo temporaneo di 90 giorni, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell'impresa, salvo diversa indicazione.

Durante il periodo di prosecuzione dell'attività dell'impresa, l'idoneità del Responsabile Tecnico verrà ripristinata in automatico a seguito dell'eventuale superamento della verifica da parte dello stesso. Resta inteso che l'eventuale nomina di un nuovo RT deve essere oggetto di apposita istanza da parte dell'impresa alla Sezione competente per territorio.

DISPENSA DALLE VERIFICHE D'IDONEITÀ DEL RT

Il periodo durante il quale il legale rappresentante dell'impresa assume provvisoriamente le funzioni del RT, ai sensi della deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalla delibera n.6 del 30 maggio 2017 e s.m.i. per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità.

VERIFICA DI IDONEITÀ DEL RT

I Responsabile Tecnici in regime transitorio esonerati dal possesso del diploma di scuola media superiore mantengono tale esenzione anche qualora non abbiano provveduto a superare la verifica di idoneità entro il 16 ottobre 2023 e possono essere ammessi alle verifiche di idoneità limitatamente alle categorie di cui erano RT alla data del 16/10/2017.

Fonte: Albo Nazionale Gestori Ambientali

TACHIGRAFO INTELLIGENTE: ARRIVA UNA ULTERIORE PROROGA AL 31 DICEMBRE 2023

Stante il perdurare delle criticità legate alla adozione del nuovo tachigrafo intelligente, lo scorso 5 ottobre, a Bruxelles, gli Stati Membri hanno comunicato alla Commissione Europea l'impossibilità di sanare la situazione in tempi ragionevolmente brevi. Proprio per questo, la DG MOVE della stessa Commissione, si è resa disponibile a concedere un ulteriore periodo di tolleranza, dopo quelli concessi prima fino al 30 settembre e poi all'8 ottobre 2023, agli Stati per l'adozione del dispositivo di nuova generazione.

In virtù di ciò, pertanto, la Direzione Centrale della Polizia Stradale del Ministero dell'Interno ha emanato, dopo la circolare del 29 settembre scorso, una nuova nota, del 9 ottobre 2023, con la quale il **regime di tolleranza** viene esteso, così come indicato dalla DG MOVE, **fino al 31 dicembre 2023**.

Fonte: Assotir

FREJUS: IL TUNNEL FERROVIARIO RIAPRIRÀ NELL'ESTATE 2024

François Ravier, prefetto della Savoie, ha dichiarato che sarà necessario un anno per riattivare la circolazione lungo la ferrovia del Frejus, tra Torino e Chambéry, che è stata chiusa al traffico ferroviario lo scorso 27 agosto 2023 per una frana in territorio francese, all'altezza di Saint-André à La Praz, a pochi chilometri dal confine italiano.

Difatti, durante una conferenza stampa, ha precisato che la riapertura **non avverrà prima dell'estate 2024**.

Fonte: Assotir

RIDUZIONE PEDAGGI 2022: IL COMITATO CENTRALE RIDETERMINA LE PERCENTUALI EFFETTIVE DI SCONTO

Il Comitato Centrale dell'albo degli autotrasportatori, con [deliberazione n. 8 del 11 ottobre 2023](#), ha rideterminato la somma da destinare alla riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali riguardanti i transiti effettuati nel corso dell'annualità 2022 in **141.123.540 euro**.

La nuova delibera aggiorna le percentuali di riduzione indicate al punto 7 della delibera n. 6 del 4 maggio 2023.

La rideterminazione si è resa necessaria a seguito di alcune **anomalie riscontrate sui dati forniti all'Albo degli Autotrasportatori da parte di un gestore di servizi di telepedaggio**.

Di seguito, quindi, si riporta la tabella con le percentuali effettive di sconto che spettano alle imprese, secondo il fatturato annuo realizzato e alla classe del veicolo con cui sono stati effettuati i pedaggi autostradali:

FATTURATO (in Euro)	CLASSE VEICOLO	PERCENTUALE RIDUZIONE	PERCENTUALE RIDUZIONE RIDETERMINATA
200.000-400.000	Euro VI o a trazione alternativa	5	2,9695
	Euro V	3	1,7817
400.001-1.200.000	Euro VI o a trazione alternativa	7	4,1573
	Euro V	5	2,9695
1.200.001-2.500.000	Euro VI o a trazione alternativa	9	5,3451
	Euro V	7	4,1573
2.500.001-5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	11	6,5329
	Euro V	9	5,3451
Oltre 5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	13	7,7206
	Euro V	11	6,5329

Fonte: Albo nazionale degli autotrasportatori

**"RICERCA&INNOVA" – 2° BANDO ATTUATIVO DI REGIONE LOMBARDIA
FINALITA'**

Ricerca & Innova è una misura di Regione Lombardia attivata nell'ambito dell'Azione 1.1.1. "Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione", Obiettivo specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate" dell'Asse 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente" del Programma Regionale FESR 2021-2027. I Progetti di ricerca e sviluppo devono essere afferenti ad una delle 92 priorità che declinano le 27 macrotematiche della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027.

BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese (PMI) con una sede operativa ubicata in Lombardia:

- che presentino un rapporto (media degli ultimi due bilanci approvati) almeno pari al 5% tra la differenza del valore della produzione e del costo della produzione e il valore della produzione (EBITDA margin);
- che presentino un rapporto tra Posizione finanziaria netta ed EBITDA non superiore a 4 (media degli ultimi due bilanci approvati).

ATTIVITA' FINANZIABILI

Al bando 'Ricerca & Innova' potranno accedere progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale nell'ambito dei quali possono essere ricomprese anche attività di innovazione e/o trasformazione digitale quali – ad esempio – super-computing, tecnologie quantistiche, tecnologie blockchain, intelligenza artificiale, tecnologie cloud, cybersecurity, big data.

I progetti dovranno:

- a) essere realizzati nell'ambito di sede operativa ubicata sul territorio lombardo;
- b) prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 80.000;
- c) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni sono previste fino alla copertura del 80% delle spese ammissibili, per un ammontare non superiore a 800.000 euro, e in particolare:

- il 70% a titolo di Finanziamento e il restante 10% a titolo di Contributo;
- il 65% sotto forma di Finanziamento e il restante 15% sotto forma di Contributo per i Soggetti beneficiari che si impegnano al momento dell'adesione al bando ad acquisire (entro il termine di presentazione della rendicontazione finale) una certificazione di sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel) non posseduta al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando;
- il 60% sotto forma di Finanziamento e il restante 20% sotto forma di Contributo per i Progetti Green, intesi come Progetti afferenti alle priorità della S3 che concorrono agli obiettivi del Green Deal Europeo

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- a) per la Prima finestra attuativa relativa ai quattro ecosistemi "Salute e Life Science", "Nutrizione", "Sostenibilità" e "Sviluppo sociale", a partire dalle ore 10.30 del 26 ottobre 2023 sino alle ore 15.00 del 16 novembre 2023;
- b) per la Seconda finestra attuativa relativa ai quattro ecosistemi "Manifattura avanzata", "Connettività e informazione", "Smart Mobility e Architecture" e "Cultura e Conoscenza", a partire dalle ore 10.30 del 18 gennaio 2024 sino alle ore 15.00 del 2 febbraio 2024.

<i>Api Notizie</i>	FORMAZIONE
<i>n.36 del 17.10.2023</i>	<i>pagina 17</i>

CONFIMI DIGITAL TALK | L'educazione finanziaria alla base di un'azienda solida - Lunedì 30 ottobre ore 17

Confimi Industria ha preso parte al progetto di Educazione Finanziaria promosso dal MEF nel mese corrente e dal nome "Ottobre Edufin 2023".

La Confederazione partecipa all'iniziativa con un digital talk dal titolo "**L'educazione finanziaria alla base di un'azienda solida**" in programma su zoom **lunedì 30 ottobre alle ore 17:00**.

Ospiti del talk **Debora Rosciani e Mauro Mazza**, giornalisti e conduttori della nota trasmissione di Radio24 Due di denari e **Renato Della Bella**, vicepresidente di Confimi Industria con Delega al Credito.

A moderare **Giacomo Cecchin**, comunicatore poliedrico.

Il focus?

Un tempo si chiamava 'economia aziendale', ma cosa si nasconde oggi dietro la gestione di una impresa? Si può parlare ancora di economia o siamo nel campo della finanza? I corsi di aggiornamento per imprenditori e aspiranti tali guardano per lo più alla leadership, all'HR e alla comunicazione. Tutto vero ma servono solide basi. Ne parliamo, con la 'scusa' di un libro con chi di finanza ne ha fatto un argomento di divulgazione e ovviamente con imprenditori e imprenditrici.

Come partecipare? [Basta iscriversi a questo link](#), pochi giorni prima dell'appuntamento chi si sarà registrato riceverà le coordinate per il collegamento.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione
Lombardia

Formazione Continua

Seconda Edizione

BANDO FORMAZIONE CONTINUA REGIONE LOMBARDIA – SECONDA EDIZIONE

Formazione in azienda? Scopri i voucher di Regione Lombardia

La seconda edizione di Formazione Continua dà la possibilità a titolari, dipendenti di aziende e a liberi professionisti di partecipare a corsi di formazione garantendo un rimborso dei costi fino al 100%.

Il bando prevede:

- Fino a 2,000€ di rimborso a lavoratore e un massimo di 50,000€ per azienda*
- Certificazione/Attestazione delle competenze
- Percorsi ad hoc sulla base delle necessità aziendali

*il bando prevede una quota di co-finanziamento pubblico-privato variabile in base alle dimensioni aziendali



BANDO FORMARE PER ASSUMERE REGIONE LOMBARDIA **Stai assumendo personale? Scopri gli incentivi di** **Regione Lombardia**

L'iniziativa è dedicata ai datori di lavoro che hanno assunto persone prive di impiego da almeno 30 giorni con l'intenzione di avviare un percorso formativo per colmare il gap di competenze.

Il bando prevede:

- Incentivi occupazionali fino a 9,000€
- Voucher per la formazione dei neo-assunti fino a 3,000€

<i>Api Notizie</i>	EXPORT
<i>n.36 del 17.10.2023</i>	<i>pagina 20</i>

Le Etichettature Alimentari PER LA Gran Bretagna

È ora disponibili il nuovo numero a cura dell'Help Desk BREXIT di ICE dedicato all'etichettatura dei prodotti alimentari da esportare in Gran Bretagna

[Leggi qui](#)

NADEF, CONFIMI SANITÀ: "PIÙ RISPARMI, PIÙ SPENDI. IL SSN NE È LA PROVA EPPURE, SI CONTINUA A RIDURRE IL BUDGET DEDICATO ALLA SALUTE"

Roma, 10 ottobre 2023 - "Più risparmi e più spendi, è il leitmotiv a cui è stato relegato il Servizio Sanitario Nazionale che ancora una volta si vede ridurre il budget di spesa. Ma ridurre le risorse non vuol dire di certo tagliare la spesa, anzi" così Massimo Pulin presidente di Confimi Industria Sanità commentando la nota di aggiornamento al DEF propedeutica alla Legge di Bilancio ormai alle porte. "Confimi Industria ha appena siglato l'adesione al trimestre anti inflazione e, l'augurio delle imprese del settore sanitario, è che si faccia analogo discorso sulla sanità: investimenti in cure pubbliche e realmente accessibili considerato che invece continua a crescere la spesa out of pocket, nel 2022 ha superato i 37 miliardi" propone e sottolinea Pulin.

"La preoccupazione è duplice – spiega il numero uno di Confimi Industria Sanità – se da una parte l'acquisto di dispositivi e ausili continua ad esser fatto tramite gare milionarie e su prezzi a ribasso, avremo sempre meno qualità e taglieremo fuori dal mercato le aziende italiane che sono per lo più pmi che invece realizzano prodotti all'avanguardia e a costi competitivi; dall'altra massimizzare la spesa vuol dire fornire ai pazienti ausili e dispositivi generici e non customizzati, allungando i tempi di cura e quindi di spesa".

"L'auspicio, chiude Pulin, è che si intervenga prontamente sul sistema gare e sui nuovi tariffari affinché il paradigma si inverta, perché la salute non può diventare un lusso. Il Servizio Sanitario Nazionale si occuperà sempre più di una popolazione anziana che necessita di assistenza e cura. È tempo che il messaggio sia piuttosto più spendi e meno spendi".

Fonte: Confimi Industria

ACCORDO QUADRO NAZIONALE STELLANTIS: TARIFFARIO OTTOBRE 2023

Si trasmette il [Tariffario aggiornato](#) al mese corrente per quel che concerne l'Accordo Quadro sottoscritto tra CONFIMI INDUSTRIA e STELLANTIS, che ricomprende i brand dei Gruppi FCA Italy e PSA Italia.

[Clicca QUI](#) per scaricare il documento di approfondimento dell'Accordo con al suo interno:

- **Modelli** a cui si applica lo sconto e le versioni escluse dall'iniziativa
- **Sconto %** da applicare al Listino IVA esclusa, della vettura comprensiva di eventuali optional (netto messa in strada)
- **Codici Promo** per attivare la promozione a voi dedicata:
 - **CITROEN, PEUGEOT:** selezionare in Home Page la sezione "Business". I codici promo sono da inserire dopo l'apertura di un ordine online;
 - **DS, OPEL:** i codici promo sono da inserire dopo l'apertura di un ordine online;
 - **ABARTH, ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, JEEP:** dopo l'apertura di un ordine online, inserire i codici promo all'interno della sezione "Business".

Cliccando sui Loghi dei Brand sarete indirizzati ai rispettivi Siti Internet per la configurazione delle vetture e per procedere all'acquisto.

Al fine di poter formalizzare l'acquisto è necessario compilare l'attestato di adesione a Confimi Industria scaricabile [cliccando QUI](#).

Fonte: Confimi Industria

WEBINAR "DIRE: LA COMUNICAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA" - CCIAA CREMONA

Nell'ambito delle iniziative sulla diffusione di Dire come ambiente unico di compilazione di tutte le pratiche verso il Registro Imprese, InfoCamere organizza **tre webinar gratuiti, tra loro alternativi, dedicati all'adempimento della prima comunicazione della titolarità effettiva**. Verranno effettuate dimostrazioni di compilazione della pratica per tutte le tipologie di soggetti interessati.

Se sei interessato puoi iscriverti ad uno dei tre webinar, che **hanno lo stesso contenuto e sono tra loro alternativi, puoi scegliere la data a te più congeniale**:

- martedì 17 ottobre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ([cliccare per iscriversi](#))
- lunedì 6 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ([cliccare per iscriversi](#))
- mercoledì 22 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ([cliccare per iscriversi](#))

I webinar si terranno tramite la piattaforma Zoom.

L'adesione a questa iniziativa è a titolo gratuito.

La partecipazione è garantita ai primi 3.000 richiedenti.

Gli incontri non verranno registrati e non sono previsti attestati di partecipazione

Fonte: CCIAA Cremona

<i>Api Notizie</i>	CREDITO
<i>n.36 del 17.10.2023</i>	<i>pagina 23</i>

Alla cortese attenzione del Sistema Confimi Industria

- Confimi Industria in data 4 ottobre u.s. – in seguito al comunicato stampa del Vice Presidente con delega al credito Della Bella e ad una lettera di richiesta d’incontro all’ABI inviata dal Presidente Agnelli – ha incontrato ABI Associazione Bancaria Italiana.

Per Confimi Industria erano presenti il Vice Presidente con delega al credito Della Bella, il Direttore Generale Ramaioli e la Resp. area economica Tassini.

Per Abi presenti il Vice Direttore Vicario Torriero, il Responsabile Servizio Credito e Finanza Rinaldi ed il Responsabile Ufficio Credito e Sviluppo Peppetti.

L’incontro si è concentrato su temi di attualità e di interesse per le imprese.

Tassi di interessi, oneri finanziari

Confimi Industria ha esplicitato la difficoltà per molte aziende nell’affrontare lo “shock” finanziario dei tassi di interessi di continuo innalzati.

ABI ha condiviso il tema e la preoccupazione; le previsioni statistiche lasciano però ben sperare rispetto ad uno stop europeo dei rialzi.

Moratoria, rinegoziazione e flessibilità nella gestione della posizione debitoria delle aziende

Confimi Industria ha manifestato la necessità urgente di tornare ad avere uno strumento di gestione del debito che le aziende in questi ultimi tre anni hanno contratto, soprattutto contando su una “inondazione” di liquidità presente sul mercato e su tassi di interesse quasi azzerati.

Lo strumento necessario, se pensato per la generalità delle aziende, non è di facile realizzazione poiché in contrasto con le normative europee (default, forbore...); mentre persiste la possibilità di rinegoziazione e moratoria con richiesta one-to-one impresa-banca.

ABI ha concordato sulle necessità e pensa positivo alla luce della strada della revisione delle normative che EBA ha già intrapreso affidando ad ABI un ruolo da coordinatrice della citata revisione.

ESG

Confimi Industria è consapevole della centralità dell’argomento, ma ha auspicato per meglio lavorare con le imprese che si preparano sull’argomento, in uno “Schema condiviso e comune” sia da parte delle banche sia da parte delle Istituzioni.

Il sistema di interrogazione da parte delle banche su questo tema dovrebbe essere quindi unico e semplificato per le piccole medie imprese.

ABI ha concordato.

Rapporto banca-impresa

Confimi Industria ha sollecitato ABI e la rete del sistema bancario territoriale a tornare ad un rapporto personale, di confronto e di colloquio con le imprese. Riflessioni sono state poste anche sullo strumento legato alla finanza di filiera.

- Il giorno 5 ottobre Confimi Industria ha partecipato al **Tavolo CIRI** con le principali confederazioni datoriali con la resp. area Economica Tassini.

Nella riunione in modalità video sono stati affrontati gli stessi argomenti trattati nella giornata precedente.

ABI ha quindi chiesto alle Associazioni presenti al Tavolo di manifestare esplicitamente la volontà di collaborare con ABI riguardo alle future attività di revisione normativa e di confronto con EBA.

Sul tema delle normative default ABI veicolerà nuovamente la brochure informativa precedentemente realizzata; inoltre ha chiesto di manifestare l'interesse alla realizzazione di una nuova brochure informativa dedicata ai temi/adempimenti/timeline e scadenza sui temi ESG.

E' stato inoltre affrontato il tema relativo ai mutui green così come da precedente documento veicolato e su cui si chiedono osservazioni.

- Infine si segnala tra le iniziative confederali che il giorno **30 ottobre p.v. alle ore 17.00** Confimi Industria realizzerà l'incontro dedicato al [MESE DELL'EDUCAZIONE FINANZIARIA](#) proposto ogni anno dal Governo.

Il Comitato per l'Educazione finanziaria è stato istituito nel 2017 con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con quello dello sviluppo economico, in attuazione del Decreto Legge n. 237/2016, convertito in Legge n. 15/2017, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio".

Per vedere il LINK all'evento di Confimi Industria e iscriverti [CLICCA QUI](#).

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.